



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 85 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 01 OTTOBRE 2010.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO
DEL COMUNE DI MOLFETTA NEI GIUDIZI INSTAURATI DALLA ASL
BA C/ DI REDA LEONARDO E MONGELLI LUCIA (CITAZIONI PER
RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DI CANI RANDAGI).**

EMESSA AI SENSI

- DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);
- DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;
- DELLO STATUTO COMUNALE;
- DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.05.2010 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010.
- DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 ottobre 2010 al 27 ottobre 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 28.05.2010 con prot. n. 55, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio all'udienza del 22 settembre 2010 dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta promosso dalla ASL BA che chiama in causa il Comune di Molfetta quale terzo interessato al giudizio originariamente introdotto dalla Sig.ra Mongelli Lucia contro l'ASL ritenuta responsabile dei danni materiali e fisici (quantificati in € 5.000,00) subiti dalla stessa il giorno 09.10.2004 alle ore 12,15 quando alla guida dell'autovettura di proprietà (Fiat Uno tg. BA*A70868), all'altezza del Km. 6 della S.P. 56 Ruvo-Molfetta, direzione Bisceglie, andava a collidere con il muretto a secco posto sul margine sinistro della carreggiata per l'improvvisa presenza di cani randagi al centro strada;
la ridetta citazione è anche nei confronti della Sig.ra Mongelli Lucia.

- in data 16.06.2010 con prot. n. 35137, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio all'udienza del 24 settembre 2010 dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta promosso dalla ASL BA che chiama in causa il Comune di Molfetta quale terzo interessato al giudizio originariamente introdotto dal Sig. Di Reda Leonardo contro l'ASL ritenuta responsabile dei danni fisici (quantificati in € 5.000,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio) subiti dallo stesso il giorno 09.07.2009 alle ore 06,30 quando a bordo della propria bicicletta transitava sulla locale Via A. Olivetti sita in Zona Industriale cadeva perdendo l'equilibrio perché rincorso da cani randagi;

Ritenuto che vada esclusa la responsabilità dell'Ente in tema di randagismo, secondo un recente orientamento della giurisprudenza (sent. 8137 del 29.01-03.04.2009 della III Sezione della Cassazione Civile) che ha statuito la responsabilità dell'ASL, non del Comune, con riferimento all'art. 6 della Legge Regionale della Puglia n. 12 del 03 aprile 1995, orientamento fatto proprio dal giudice di merito (vedasi sent. n. 253 del 24.04.2009 del G.d.P. di Molfetta).

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell’U.A. Affari Legali, di resistere avverso i giudizi promossi dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla ASL BA, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l’intero contenuto,

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell’Ente l’Avv. Caterina Tattoli, con studio in Molfetta alla Via Baccarini n. 24, con procedura d’urgenza attesa la imprescindibile necessità dell’Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di conferire l’incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all’Avv. Caterina Tattoli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 24, per la rappresentanza e difesa dell’Ente nei giudizi civili instaurati dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta

dalla ASL BA per chiamata in causa di terzo nei confronti del Comune di Molfetta, meglio descritti in premessa.

- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 3) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine dei giudizi copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**